

# L'attività del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi nel quinquennio 1974-78: Massimario

Il massimario del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi nacque nell'agosto del 1958 per iniziativa del Dr. Parise, primo segretario del consesso, ed incontrò subito il favore di quanti - studiosi ed operatori - erano coinvolti nell'attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi, per l'innegabile contributo di chiarificazione e di certezza che forniva all'interpretazione delle norme.

L'iniziativa fu ripresa successivamente, sia pure senza periodicità fissa, fino al 1973, ed oggi - sull'esempio degli illustri colleghi che mi hanno preceduto nell'incarico - mi accingo a pubblicare il resoconto dell'attività svolta dal Comitato durante il quinquennio 1974-1978, nella forma che meglio di tutte compendia il cospicuo lavoro di ermeneutica legislativa svolto dal consesso.

Prima di illustrare il massimario ritengo tuttavia cosa utile, non solo per i neofiti della materia, premettere alcune brevi note sulle caratteristiche e sui compiti del Comitato.

1. La legge 11 gennaio 1957, n. 6, che recava la prima normativa specifica e compiuta della ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, istituì il Comitato Tecnico per gli Idrocarburi come organo di consulenza tecnico-giuridica della Amministrazione.

Esso, era destinato a sostituire, nella materia, il Consiglio Superiore delle Miniere, rispetto alla cui composizione fu tuttavia profondamente mutato. Mentre infatti il Consiglio era stato strutturato in forma essenzialmente corporativa, nel Comitato fu accentuato il tecnicismo, la specializzazione settoriale nonché la presenza della mano pubblica: così fu prevista la partecipazione di esperti qualificati, di cattedratici, di rappresentanti della Amministrazione Mineraria e di altri dicasteri per più aspetti coinvolti in tale importante campo dell'attività economica. Peraltro si cercò di assicurare una certa continuità di indirizzo giurisprudenziale tra i due organi, chiamando a far parte del Comitato due membri del Consiglio Superiore delle Miniere scelti tra gli estranei all'Amministrazione.

La successiva legge 21 luglio 1967, n. 613, che disciplina le attività svolgentesi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, ha previsto un ampliamento della composizione del Comitato, chiamando a farne parte rappresentanti di altri ministeri preposti alla tutela di quegli interessi che potrebbero eventualmente confliggere con l'esercizio dell'attività esplorativa in mare, nonché - per il regime transitorio relativo ai titoli già rilasciati dalla Sicilia - un rappresentante di quella regione.

Ancora, esclusivamente per i pareri richiesti dalla legge 26 aprile 1974, n. 170 sullo stoccaggio sotterraneo degli idrocarburi gassosi, il Comitato è stato integrato con il Direttore Generale delle Fonti di Energia e delle industrie di base del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

2. Si tratta dunque di un organo di consulenza altamente specializzato, dotato di competenza esclusiva « iure materiae » nell'ambito del diritto minerario degli idrocarburi.

Questo principio - che appariva intuitivo e di chiarissima applicazione - è stato tuttavia travolto da una discutibile sentenza del Consiglio di Stato (Sezione VI numero 266 del 25-3-1980) nella quale si è affermato che per i titoli minerari comunque ricadenti, per disposizioni di leggi speciali, sotto l'impero della normativa generale di cui al R. D. 29 luglio 1927 n. 1443, la competenza consultiva doveva ritenersi nuovamente attribuita al Consiglio Superiore delle Miniere.

Con ciò è stata in pratica sottratta al comitato la ricerca e coltivazione a piccola profondità e di modeste dimensioni<sup>1</sup>, creando una frattura in un sistema che doveva invece essere riguardato unitariamente, nelle sue manifestazioni grandi e piccole.

3. L'art. 42 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 elenca i casi in cui va reso obbligatoriamente il parere del Comitato.

L'elencazione predetta non è esauriente, malgrado il generico richiamo finale a tutti i casi « in cui per legge deve essere sentito il Consiglio Superiore delle Miniere ».

In numerose disposizioni della stessa legge, della legge 21 luglio 1967, n. 613, dei disciplinari tipo, approvati con DD.MM. 21 settembre 1967 e 2 maggio 1968 e relativi rispettivamente alle attività in mare ed in terraferma, della legge 26 aprile 1974 sono previsti casi di intervento obbligatorio del Comitato.

In buona sostanza il Comitato si deve pronunciare sui momenti più importanti dell'attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio, quali il conferimento, la proroga, il rinnovo, la decadenza dei titoli, la sospensione

---

<sup>1</sup> Si confrontino l'art. 1, secondo comma della legge 11 gennaio 1957, n. 6: « Sono sottratte alle disposizioni della presente legge e regolate esclusivamente dal R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi ubicate nei territori delle province di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del quaternario situati a profondità non superiore a 1.200 metri, nonché quelle previste dall'art. 28 della legge 10 febbraio 1953, n. 136»; e la legge 24 luglio 1962, n. 1072 che ha riportato sotto la disciplina del R.D. n. 1443 anche le attività svolgentesi nella formazione delle argille scagliose dell'Appennino Tosco-Emiliano.

dell'attività lavorativa, le cautele per la tutela dei giacimenti, le condizioni di vendita degli idrocarburi e così via.

Sfuggono tuttavia alla previsione normativa alcune ipotesi, nelle quali non sarebbe meno necessario all'Amministrazione il conforto di un parere collegiale. Si veda, per esempio, il trasferimento dei titoli o di quote di titolarità: se l'elemento subbiiettivo è fondamentale nella assegnazione dei titoli, e gioca un ruolo addirittura insostituibile nelle ipotesi di concorrenza tra più richiedenti un permesso di ricerca, non si giustifica che una scelta, oculatamente operata con l'intervento del Comitato, possa essere unilateralmente mutata dall'Amministrazione: ciò potrebbe comportare decisioni al di fuori e contro i criteri selettivi dettati dalla legge ed elaborati dalla giurisprudenza.

Per contro alcuni casi nei quali il rigore della statuizione non consente alcun margine di discrezionalità, onde l'operato dell'Amministrazione è di per sé necessitato e predeterminato, il parere del Comitato appare superfluo. (Ad esempio nelle proroghe dei permessi).

Sarebbe stato più opportuno enumerare le ipotesi principali di intervento dell'organo, senza farne un numerus clausus. Altra critica che può muoversi al dettato legislativo è di aver previsto l'attività del Comitato in funzione di casi particolari, mentre funzione primaria di un organo consultivo altamente specializzato dovrebbe essere quella di assistere l'Amministrazione nella scelta di indirizzi programmatici, nella predisposizione di piani di coordinamento delle varie attività comunque estrinsecanti nel settore, nell'elaborazione e nell'adeguamento della normativa giuridica.

Ed in tal senso si sta muovendo non solo l'Amministrazione, ma lo stesso legislatore soprattutto in tempi recentissimi. Invero il Comitato è stato invitato dal Ministro a rendere il suo parere sui progetti di riforma delle vigenti leggi sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi e la legge di delega 25 ottobre 1978, n. 682 ha demandato al Comitato l'esame preliminare delle norme delegate di polizia mineraria per le attività che si svolgono nel mare. In tale campo per l'appunto ha avuto modo di manifestarsi l'insostituibile apporto del Comitato, chiamato a fornire opera di consulenza giuridica sulle leggi che devono disciplinare la materia.

È auspicabile che l'indirizzo continui, sviluppandosi completamente in futuro, e che il Consesso possa, per un apporto più completo della sua qualificata esperienza alla soluzione e corretta impostazione della ampia problematica della materia, essere fornito anche di poteri di iniziativa, seppure rigorosamente delimitati.

4. Il lavoro del Comitato si estrinseca nella formulazione di pareri, i quali, come detto sopra, sono bensì obbligatori, ma non vincolanti. Ciò significa che l'Amministrazione ben può discostarsi dal parere, ma ciò facendo deve dare adeguata motivazione del proprio operato.

Nei fatti, in oltre un ventennio di attività, nessun parere del Comitato è stato mai disatteso e questa è la dimostrazione più eloquente, non solo dell'affidamento dell'Amministrazione ma della ponderatezza, completezza e capacità di adattamento e di evoluzione delle interpretazioni fornite dal consesso.

Nell'accingermi a massimare l'attività del più recente quinquennio, mi sono posta il problema se riferire soltanto le massime più importanti o solamente quelle consolidate, o riportarle invece tutte, importanti o meno, ripetitive o contraddittorie. Ho optato infine per quest'ultima ipotesi, apparendomi utile dimostrare il lavoro di interpretazione, talvolta aspro e sofferto, talvolta contrastato e mostrare altresì il consolidamento di alcuni indirizzi e l'evoluzione storico-evolutiva di altri.

Così ad esempio vedasi, nell'ambito dei criteri da sempre dibattuti per la risoluzione delle concorrenze, le massime nn. 11-16, ove alle indicazioni fornite dalla legge (miglior programma di lavoro, maggiore apporto al fabbisogno energetico del paese, priorità di presentazione delle domande) è stato elaborato un ulteriore criterio rivelatosi spesso, meglio di altri, idoneo a dirimere conflitti particolari di interessi, in vista del superiore interesse della ricerca: quello dell'equa ripartizione delle aree richieste da società ugualmente meritevoli. Mentre il criterio del migliore programma di lavoro è stato integrato prima dalla propedeutica migliore conoscenza della zona dovuta a precedente attività di ricerca; ed infine, date le caratteristiche della ricerca moderna, dalla maggiore ampiezza dell'area, che offre possibilità di ottenere un maggior numero di dati ai fini dell'individuazione di strutture profonde.

Così si è consolidato l'indirizzo interpretativo relativo al divieto di accordare prima del decorso di un quinquennio permessi di ricerca a chi si trovi col precedente titolare in rapporto di controllo o di collegamento; quello che prevede in caso di constatata unicità del giacimento l'unificazione di concessioni o lo svolgimento di programmi unitari; quello che prevede come deducibili dal calcolo delle royalties in valore soltanto spese reali; mentre un altro grosso discorso, peraltro univocamente risolto, attiene alla potestà discrezionale dell'Amministrazione di accertare in base a proprie valutazioni la congruità dei prezzi realizzati dal concessionario.

A conclusione di questa breve esposizione desidero ringraziare particolarmente S. E. l'Avv. Giovanni Gentile Presidente del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi, alle cui premurose sollecitazioni è dovuto il presente aggiornamento del Massimario.

**dott.ssa Maria Grazia Del Gallo Rossoni**

# Massimario 1974-78

## AREE DI RICERCA

(cfr. Collegamenti e permessi di ricerca)

*1. Accesso ad aree già accordate in permesso e rinunciate. Identità del tema di ricerca.*

Non può essere accordato un permesso di ricerca su una area che ha già formato oggetto di un titolo poi rinunciato, ove il richiedente proponga un tema di ricerca già sperimentato e verificato con esito negativo dal precedente permissionario.

(Seduta del 16 marzo 1978. Istanze « d 108 D.R-IC » e « d 190 D.R-IC » della Società Irocarburi di Canada).

## AREE DI COLTIVAZIONE

*2. Adeguamento dell'area*

L'art. 75, II comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613 non pone limiti di tempo: pertanto i titolari delle concessioni di coltivazione, rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge stessa, possono chiedere in qualunque momento che la configurazione e l'orientamento delle aree siano uniformate alle caratteristiche di cui all'art. 63.

Non può essere invocata l'applicazione dell'art. 75, II comma, all'area risultante dall'unificazione di pili concessioni, la quale dà luogo ad una novazione dei titoli, poiché la norma si riferisce espressamente alle concessioni già rilasciate all'entrata in vigore della legge.

(Seduta dell'11 luglio 1974 - Istanza per l'unificazione delle concessioni « Castelnuovo al Vomano », « Castiglione M. Raimondo » e « Montanine »).

## CAPACITÀ ECONOMICA

*3. Criteri di determinazione della capacità economica adeguata all'attività di ricerca degli idrocarburi in aree marine<sup>2</sup>.*

Sono considerate organismi di provata capacità economica le società aventi un capitale sociale interamente versato non inferiore a venti miliardi di lire. Esse sono esonerate dall'obbligo di prestare garanzie finanziarie.

Le società aventi capitale sociale inferiore alla predetta entità, ma aventi comunque un capitale sociale interamente versato non inferiore al minimo stabilito dalla legge 16 dicembre 1977, n. 904 per le Società per azioni ed in accomandita per azioni (lire duecentomilioni) devono presentare linee di credito per un ammontare pari al 100% degli impegni di spesa relativi ai lavori di prospezione ed al 40% degli impegni di spesa relativi ai lavori di perforazione.

Le linee di credito potranno essere aggiornate ogni anno, con detrazione dall'importo originario dell'ammontare delle spese effettuate nell'anno precedente ed opportunamente documentate.

Le società richiedenti devono presentare tante garanzie separate e con le modalità di cui sopra per ogni permesso effettivamente accordato, indipendentemente dalla circostanza che esse siano già titolari di altri permessi; nei casi di contitolarità le garanzie sono proporzionate alle quote di partecipazione.

Può essere in ogni caso rimessa alla valutazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, la possibilità di esonerare dalla prestazione di garanzie le Società di notoria solvibilità, che abbiano dato prova, per l'attività già svolta, anche di buona capacità operativa.

(Seduta del 20 dicembre 1978 - Quesito).

## COLLEGAMENTI

*4. Permessi di ricerca - Accesso ad aree che hanno già formato oggetto di permesso - Applicazione dell'art. 7, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1957, n. 6.*

---

<sup>2</sup> Il parere suesposto è stato sollecitato dall'Amministrazione, poiché le disposizioni emanate precedentemente, in tempi diversi, avevano dato luogo ad un sistema rivelatosi nella pratica complesso e talvolta contraddittorio. Il Comitato ha quindi ritenuto di dover rivedere i criteri fino ad allora seguiti, adeguandoli per quanto possibile alle disposizioni della legge 16 dicembre 1977, n. 904 ed ai principi informativi del disegno di legge recante integrazioni e modifiche alle leggi 11 gennaio 1957, n. 6 e 21 luglio 1976, n. 613 (Atti Camera n. 2041) decaduto peraltro con la fine della VII legislatura. I nuovi principi informativi, tradotti nella circolare n. 106951 del 6 marzo 1979, presentano una assoluta rigidità matematica, temperata solo in parte dalla previsione di esonero, nel caso di «notoria solvibilità» e di «provata capacità operativa»: esse peraltro non sono state accolte con disfavore, in considerazione del fatto che un sistema di garanzie obbligatorie è uno dei cardini di qualunque riforma della legislazione vigente.

La preclusione di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, opera non soltanto nei confronti del diretto interessato, ma anche nei confronti di colui che con il precedente permissionario si trovi in uno dei rapporti di collegamento previsti dall'art. 3 della stessa legge.

Non è accoglibile l'istanza di permesso relativa ad area accordata nel precedente quinquennio a società appartenenti alla stessa holding della richiedente.

(Seduta del 24 dicembre 1974 - Istanza di permesso « Gorgoglione » della Società SOMICEM).

*5. Collegamenti tra società - Applicazione dell'art. 7 della legge 11 gennaio 1957, n. 6.*

L'art. 7, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1957, n. 6 che stabilisce il divieto per cinque anni di ottenere un nuovo titolo sulla stessa area da parte di chi sia decaduto dal permesso di ricerca, vi abbia rinunciato, ovvero alla scadenza del termine delle proroghe non abbia ottenuto la concessione, deve essere interpretato in relazione al disposto dall'art. 3, terzo comma, della stessa legge, nel senso che il divieto opera anche nei confronti di persone e società controllate dal precedente permissionario o a lui collegate<sup>3</sup>.

(Seduta del 21 aprile 1977 - Quesito).

## **CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE**

*6. Conferimento in assenza di perforazione.*

Si può derogare al disposto dell'articolo 13, la comma della legge 11 gennaio 1957, n. 6, che prevede il diritto alla concessione del titolare del permesso che « mediante la perforazione di un pozzo » abbia rinvenuto idrocarburi, qualora sia possibile, anche senza l'esplorazione diretta, stabilire inequivocabilmente, sulla base di altri elementi, l'esistenza di un giacimento tecnicamente ed economicamente sfruttabile.

(Seduta dell'I 1 luglio 1974 - Istanza di concessione «RIPATRANSONE» della Soc. Elf Italiana Mineraria ed altre).

*7. Istanza di concessione - Mancata esecuzione delle prove di produzione.*

L'art. 13 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificato dall'art. 62 della legge 21 luglio 1967, n. 613 — che dispone circa il conferimento delle concessioni di coltivazione — fa esplicito riferimento alla capacità produttiva del pozzo ove si è verificato il rinvenimento. Pertanto la mancata esecuzione delle prove di produzione e la conseguente impossibilità di definire la capacità produttiva, ancorché giustificate dal punto di vista tecnico (difficoltà non superabili senza pregiudizio per la sicurezza) non consentono il rilascio della concessione, se non soccorrano a giustificarla altri probanti elementi di valutazione geomineraria.

(Seduta del 9 ottobre 1975 - Istanza di concessione « Trodica » della Soc. Elf Italiana Mineraria).

---

<sup>3</sup> Il problema dell'accesso ad aree accordate in permesso a società controllate, riproposto dalla stessa Società, formò oggetto di un quesito dell'Amministrazione al Comitato, che confermò il precedente parere.

Si ritiene interessante riportare per intero la motivazione.

Diritto: Lo scopo fondamentale della legge 11 gennaio 1957, n. 6 è stato quello di stimolare l'attività di ricerca e sfruttamento degli idrocarburi che costituiscono una delle maggiori fonti energetiche.

Per raggiungere tale scopo la legge ha cercato di evitare accaparramenti di aree, in modo da consentire il concorso del maggior numero di aspiranti, sia limitando un eccessivo concentrazione di aree nelle mani di un solo aspirante, sia imponendo un obbligo di attività, con conseguente sanzione della decadenza in caso di inottemperanza a tale obbligo e del divieto di conseguimento di un nuovo permesso nella stessa area per un periodo di cinque anni.

Non v'è dubbio che i suddetti limiti, quello spaziale, sancito dall'art. 3, e quello temporale, sancito dall'art. 7, rispondono all'identica finalità suindicata. Tale finalità potrebbe essere frustrata ed i limiti suindicati potrebbero essere facilmente elusi col mutamento della veste formale del soggetto richiedente (mutamento del tipo di società, formazione di nuovi enti controllati dal precedente soggetto, ecc.). Perciò il legislatore si è preoccupato nell'art. 3 di prevenire casi di elusione vietando la concessione del permesso in tali casi. Tale norma è stata dettata subito dopo la prescrizione dei limiti spaziali e non è stata ripetuta anche per il limite temporale di cui all'art. 7. Ma poiché la « ratio » delle due norme è identica così come è identica l'esigenza di evitare facili elusioni con identici mezzi, non si può non ritenere che il legislatore non abbia ripetuto nell'art. 7 le stesse precisazioni fatte nell'art. 3, giacché la ripetizione sarebbe stata superflua, contenendo le nonne dell'art. 3 la regolamentazione di un'identica esigenza e finalità ed essendo esse l'espressione di un principio generale della legge stessa. Il richiamo, fatto dall'Ufficio legale della richiedente, al principio generale della libertà di formazione delle persone giuridiche private, alla distinzione tra società controllate e collegate, nonché al principio che le limitazioni alla capacità di azione dei soggetti devono essere espressamente stabilite, contiene delle enunciazioni ineccepibili dal punto di vista dei principi generali e singolarmente prese. Ma non è idoneo a risolvere in senso contrario la questione in esame, nella quale si tratta solo di decidere se sia corretta l'applicazione estensiva o a-nalogica di una norma a casi non espressamente previsti, allorché la « ratio » sia identica e sia tale anche l'esigenza di evitare identiche forme di elusione. In tal caso i principi suindicati non possono costituire valido motivo ostativo dell'applicazione analogica.

### *8. Unificazione.*

Ove più concessioni finitime insistano sullo stesso giacimento di idrocarburi è opportuno procedere alla loro unificazione, in considerazione dei molteplici vantaggi che derivano dalla gestione unitaria e particolarmente per la semplificazione di complessi procedimenti tecnico-amministrativi, quali il calcolo delle royalties dovute allo Stato.

Il termine di scadenza della concessione unificata deve essere quello della concessione più antica.

(Seduta del 14 luglio 1976 - Unificazione delle concessioni costituenti il campo di « Tertiveri » delle Soc. AGIP e SORI).

### *9. Unificazione di concessioni - Rinvenimenti in permessi limitrofi.*

Nel caso di rinvenimenti di idrocarburi in permessi limitrofi, la constatata unicità del giacimento e la conseguente necessità di uno sviluppo organicamente unitario dello stesso impongono di procedere – in mancanza di specifica disciplina - al rilascio formale di due distinte concessioni ed alla loro contestuale unificazione in un unico titolo, con un unico programma di lavori.

(Seduta del 3 febbraio 1977 - Istanze di concessione « d 9.BC.LF » e « d 10 BC.LF » della Soc. Elf Italiana Mineraria ed altre).

## **CONCESSIONI DI STOCCAGGIO**

### *10. Disciplinare tipo.*

Il disciplinare tipo previsto dall'articolo 3 della legge 26 aprile '74, n. 170, ha natura regolamentare e non contrattuale; trattandosi però di materia settoriale ed altamente specializzata, il regolamento o disciplinare può essere adottato con decreto ministeriale, senza necessità di far ricorso al decreto del Presidente della Repubblica.

Il disciplinare tipo, oltre a regolare i diritti ed i doveri delle parti, può anche contenere le norme che l'Amministrazione si dà per proprio comportamento ed a completamento della legge.

(Seduta del 24 novembre 1974 - Approvazione del disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio).

## **CONCORRENZA**

### *Criteri per la risoluzione*

11. Per la risoluzione delle concorrenze, il primo criteri cui devesi ricorrere è quello della razionalità e completezza del programma di lavori, integrato eventualmente dall'apporto che il richiedente ha fornito o fornisce al fabbisogno energetico del paese.

Soccorre peraltro anche il criterio dell'equa ripartizione dell'area tra Società tutte ugualmente meritevoli, atteso l'interesse dello Stato allo svolgimento di una pluralità di iniziative nella stessa zona.

(Seduta del 24 novembre 1974 - I-istanze varie in concorrenza).

12. A parità di programmi di lavoro la concorrenza va risolta tenendo conto del maggior apporto fornito alle risorse energetiche del Paese.

(Seduta del 22 gennaio 1976. Istanze in concorrenza « d80 AR.LF » della Soc. Eh Italiana Mineraria e « d8IA. R-AG » della Soc. AGIP).

13. Un elemento di preferenza per la risoluzione della concorrenza può anche essere costituito dalla maggiore ampiezza dell'area richiesta, essendo attualmente la ricerca indirizzata al raggiungimento delle strutture profonde, la cui individuazione avviene mediante analisi sofisticate del maggior numero possibile di risposte sismiche, tarate eventualmente con i dati già acquisiti nella zona o in zone finitime a mezzo di precedenti perforazioni.

(Seduta del 14 luglio 1976 - Istanza « San Benedetto del Tronto » della Soc. AGIP ed altre).

14. La migliore conoscenza della zona, dovuta a precedente attività di ricerca, costituisce criterio di preferenza per l'attribuzione in permesso di un'area richiesta in concorrenza.

(Seduta del 16 marzo 1978 - Istanze « d214C.R-AG » della Soc. AGIP e « d216C.R-IR » della Soc. SIR Esplorazioni Mediterranee).

15. Il criterio fondamentale per la risoluzione della concorrenza tra più istanze di permesso di ricerca è l'individuazione del programma più razionale e completo, per chiarezza di obiettivi e per consistenza dell'impegno di spesa.

(Seduta del 19 aprile 1978 - Istanze « d222C.R-CO » della Soc. CONOCO ed altre).

16. Quando un'area è richiesta da due Società di pari capacità tecnica ed economica le quali abbiano presentato entrambe un valido programma di lavoro, può farsi luogo ad un'equa ripartizione della zona in concorrenza.

(Seduta del 20 dicembre 1978 - I-stanze « Pontinia » della SIR Esplorazioni Mediterranee e « Aprilia » della Soc. AGIP).

## **OBBLIGHI DI LAVORO**

(cfr. anche proroga)

*Proroga del termine di inizio dei lavori di perfezione - Cause giustificative.*

17 L'indisponibilità, generalizzata su scala mondiale, di piattaforme adeguate al tipo di perforazione previsto dal programma dei lavori ed alla profondità dei fondali marini in cui essa deve effettuarsi, costituisce causa di forza maggiore e giustifica la proroga del termine iniziale previsto dall'art. 21 della legge 21 luglio 1967, n. 613.

(Seduta del 15 ottobre 1974 - Varie istanze di proroga di termini).

18. La documentata impossibilità di reperire un impianto adeguato ad una perforazione di cinquemila metri costituisce causa di forza maggiore.

(Seduta del 23 marzo 1976 - Permesso « Vallombrosa » della Soc. SNIA Viscosa ed altre).

19. La proroga del termine di inizio dei lavori di perforazione oltre il limite massimo previsto dall'art. 21 della legge 21 luglio 1967, n. 613 può essere concessa soltanto per cause di forza maggiore o per particolari esigenze tecniche.

Tra queste ultime può essere annoverata l'indisponibilità del mezzo tecnico, indisponibilità intesa non in senso assoluto, ma in relazione ai programmi operativi della permissionaria (inquadrati nell'ambito delle attività minerarie di altre consociate), agli elevati costi che comporta il noleggio di piattaforme estere ed alla mancata futura utilizzazione di piattaforme nazionali.

(Seduta del 18 gennaio 1978 - Permesso « D.R32.AG » della Soc. AGIP).

*Proroga del termine di inizio dei lavori di perforazione. Cause non giustificative.*

20. Il prolungamento imprevisto dei tempi di lavoro in un titolo limitrofo intestato allo stesso permissionario, ancorché da esso derivi l'impossibilità di sfruttare le conoscenze scaturenti dall'esecuzione di quel programma e di utilizzare lo stesso impianto di perforazione con conseguente risparmio di spese, non costituisce valido motivo ai fini della proroga del termine di inizio dei lavori di perforazione e pertanto non giustifica l'inadempimento degli obblighi di lavoro previsti nel decreto di conferimento.

(Seduta dell'8 giugno 1977 - Permesso «GENAZZANO» della Soc. Lumax Oil).

21. L'impossibilità di esaminare i risultati di perforazioni eseguite in permessi limitrofi, perché non definitivizzati o non ricevuti in tempo utile, non costituisce causa di forza maggiore ai fini della proroga del termine di inizio dei lavori di perforazione.

(Seduta del 19 aprile 1978 - Permesso «B.R117.IC» della Soc. Idrocarburi di Canada).

22. La generica dichiarazione di aver incontrato difficoltà nel reperire un impianto di perforazione non giustifica la richiesta di proroga del termine di inizio dei lavori di perforazione.

(Seduta del 5 luglio 1978 - Permesso « B.R121.BG » della Soc. Buttes Italiana Petroli).

*23. Scadenza del termine di perforazione.*

È inammissibile l'istanza per la proroga del termine di inizio dei lavori di perforazione presentata dopo la scadenza del termine stesso.

(Seduta dell'8 giugno 1977 - Permesso « E.R29.BG » della Soc. Buttes Italiana Petroli. Seduta del 16 marzo 1978 - Permesso « FRODINONE » >> della Soc. Anschutz Italiana Petroli).

#### *24. Termini delle perforazioni.*

Il permesso di ricerca costituisce una entità giuridica autonoma: pertanto le ricerche da effettuare in esso non possono essere subordinate o condizionate a quelle svolte o da svolgere in aree viciniori. (Interpretazione costante).

L'asserita necessità di una valutazione globale di più aree può costituire una valida giustificazione tecnica ai fini della proroga dei termini di perforazione. Tale valutazione deve però concludersi prima della scadenza in ogni area degli obblighi di perforazione, obblighi che in ogni caso sussistono.

(Seduta del 13 ottobre 1976 - Permessi « C.R34.AO » e « C.R36.AO » della Soc. Amoco).

### **PERMESSI DI RICERCA**

#### *25. Istanze in concorrenza. Configurazione delle aree.*

Si possono respingere una o più istanze di permesso, anche concorrenti tra loro, ove le aree richieste siano tali, per estensione e configurazione, da non consentire un organico ed esauriente sviluppo delle ricerche.

(Seduta del 24 marzo 1975 - Istanze « RIO PETRONILLA » della Soc. Montedison ed altre in concorrenza).

### **PROGRAMMA DI COLTIVAZIONE**

#### *26. Istanza di concessione. Programma dei lavori di sviluppo.*

Nel programma dei lavori allegato all'istanza di concessione è indispensabile l'indicazione del termine entro il quale si prevede di completare lo sviluppo del campo e dare inizio ai lavori di coltivazione.

(Seduta dell'11 luglio 1974 - Istanze di concessione « d5.BC.AS » e « d7. ACAS » delle Società AGIP e Shell Italiana).

#### *27. Programma di sviluppo. Differimento.*

Ove i risultati dei sondaggi eseguiti per lo sviluppo di un campo di coltivazione rimettano in discussione le ipotesi di lavoro formulate all'atto della richiesta della concessione, può essere autorizzato il differimento del programma di sviluppo.

(Seduta dell'8 giugno 1977 - Concessione « B.CI.LF » della Società Elf Italiana).

#### *28. Gestione unitaria di un giacimento. Modifica dei programmi di coltivazione.*

Ove un giacimento interessi più concessioni limitrofe ed i lavori di sviluppo ne abbiano consentito la esatta delimitazione, è opportuno che si proceda alla gestione unica dello stesso, modificando eventualmente i programmi dei lavori approvati in sede di rilascio delle concessioni, al fine di evitare concorrenze dannose al recupero complessivo del minerale nonché spreco di risorse finanziarie.

(Seduta del 4 ottobre 1978 - Gestione unitaria del giacimento « GROT-TAMMARE » delle Società AGIP, Elf Italiana e Montedison).

### **PROROGA**

#### *29. Inadempimento dell'obbligo di perforazione.*

L'inadempimento ingiustificato dell'obbligo di perforazione previsto dall'art. 21 della legge 21 luglio 1967, n. 613 impedisce il sorgere del diritto alla proroga, di cui all'art. 20, 2° comma.

(Seduta del 26 maggio 1976 - Permesso «B.R77.MC» della Soc. AGIP ed altre).

#### *30. Inadempimento dell'obbligo di perforazione. Causa di forza maggiore.*

L'indisponibilità assoluta di un impianto adeguato alla profondità da raggiungere in relazione all'obiettivo prefisso, costituisce causa di forza maggiore, tale da giustificare la inottemperanza degli obblighi di lavoro previsti dall'art. 8 e attribuire il diritto all'ottenimento della proroga, in deroga al disposto dell'art. 7 - 2° comma della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

(Seduta del 3 febbraio 1977 - Permesso « VALLOMBROSA24 della Soc. SNIA Viscosa ed altre).

#### *31. Istanza di proroga di permessi. Programma dei lavori.*

Il programma dei lavori presentato a corredo dell'istanza di proroga del permesso di ricerca, a termini dell'art. 20 della legge 21 luglio 1967, n. 613, deve indicare l'impegno di spesa previsto per la sua realizzazione.

(Seduta del 19 aprile 1978 - Permesso « D.R12.AG » della Soc. AGIP ed altre).

32. I programmi dei lavori da eseguire nel periodo di prima e seconda proroga devono essere concreti e completi: essi cioè devono definire sia l'entità dei lavori che gli impegni di spesa poiché il permissionario,

sulla base dell'attività svolta nel precedente periodo di vigenza, è in condizione di formulare piani precisi e dettagliati.

(Seduta del 5 luglio 1978 - Permesso « C.R23.CO » della Soc. Conoco ed altre).

## **PUBBLICA UTILITÀ**

### *33. Metanodotto di allacciamento - Opere già realizzate.*

La pubblica utilità di un metanodotto di allacciamento alle utenze discende direttamente dalla pubblica utilità dell'arteria principale, costituendone il naturale completamento. La relativa dichiarazione non è tuttavia soltanto un atto formale, poiché consente all'Amministrazione di valutare le caratteristiche tecniche e di costruzione dell'opera e di accertare l'osservanza delle norme regolamentari di costruzione.

La dichiarazione di pubblica utilità può essere resa ad opera già realizzata ed in esercizio, ove sia necessario definire con un legittimo titolo le occupazioni d'urgenza effettuate e regolarizzare le servitù di passaggio.

(Seduta dell'11 luglio 1974 - Metanodotto « Allacciamento Comune di Frosinone »).

### *34. Motivazione.*

La dichiarazione di pubblica utilità di un metanodotto è sufficientemente motivata anche dalla destinazione ad una sola utenza industriale od a costruendo aziende o reti cittadine di distribuzione.

(Seduta del 24 novembre 1974. Metanodotto « Cellino-Attanasio-Poggio S. Vittorino (raddoppio) e collegamento alla zona industriale di Basciano »).

## **ROYALTIES**

### *35. Applicabilità dell'art. 116 del T.U. delle leggi sul Mezzogiorno approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523.*

Si applica l'esenzione prevista dall'art. 116 del T.U. delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, alle produzioni di idrocarburi utilizzate nella provincia in cui avviene la coltivazione, ancorché il vettore trasporti idrocarburi estratti e diretti altrove, se i consumi della provincia siano uguali o inferiori ai quantitativi estratti dalla concessione di coltivazione.

L'uso di un unico metanodotto per il trasporto di gas risponde ad esigenze di carattere tecnico ed economico, apparendo assurdo costruire due condotte, per convogliare la produzione verso centri di consumo ubicati dentro e fuori provincia.

(Seduta del 27 maggio 1975 - Concessione « Colle di Lauro » della Soc. Montedison).

### *36. Ricorso gerarchico - Legittimazione attiva alla proposizione - Determinazione della congruità del prezzo di vendita degli idrocarburi prodotti - Poteri di controllo della Sezione Idrocarburi- Oneri deducibili.*

La legittimazione attiva alla proposizione del ricorso gerarchico previsto dall'art. 74 del disciplinare tipo approvato con D.M. 2 maggio 1968, spetta ad ognuno dei contitolari della concessione di coltivazione, a nulla rilevando - nel caso di tutela degli interessi legittimi - l'esistenza di un rappresentante unico nei confronti dell'Amministrazione.

L'art. 66 della legge 21 luglio 1967, n. 613 e l'art. 73 del disciplinare tipo approvato con D.M. 2 maggio 1968, profondamente innovando la precedente disciplina, hanno stabilito che il valore delle royalties si determina sulla base della media ponderale dei prezzi realizzati dal concessionario con la vendita del prodotto, prezzi la cui congruità è poi accertata dalla Sezione dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi « in base a proprie valutazioni ».

Il potere di controllo è attribuito all'organo periferico in via normale e prescinde da qualunque ipotesi di riconosciuta o presunta malafede del concessionario circa l'indicazione dei prezzi realizzati : esso ha per fine l'accertamento di una royalty che normalmente dovrebbe essere corrisposta in natura e mira a far conseguire allo Stato il massimo beneficio ottenibile dalla propria quota.

La parte del prodotto di cui il concessionario dispone per conto dello Stato - al quale deve corrispondere l'equivalente in valore - deve considerarsi venduta alle condizioni ottimali realizzabili sul mercato.

Ogni comparazione presuppone, come condizione necessaria, l'esistenza di un termine di paragone e di uno solo: talché, anche in tema di accertamento della congruità del prezzo non sono necessari che due dati omogenei da confrontare. Pertanto il riferimento al solo prezzo praticato dal contitolare della concessione è del tutto corretto.

Non può essere dedotto il costo del trasporto del prodotto da bocca pozzo al luogo di consegna all'utente, in quanto il « luogo di vendita » di cui all'art. 74, 2° comma, del disciplinare tipo va considerato il punto di vendita abituale a tutti gli utenti, e cioè la centrale di raccolta.

(Seduta del 23 marzo 1976 - Ricorso gerarchico della Soc. Montedison - Concessione « Candela »).



*37. Oneri deducibili.*

Le norme della legge 21 luglio 1967, n. 613 e quelle del disciplinare tipo approvato con D.M. 29 settembre 1967 stabiliscono inequivocabilmente che le spese di produzione delle aliquote di idrocarburi dovute allo Stato sono a totale carico del concessionario, mentre sono imputabili allo Stato - prò quota - unicamente le spese dirette ed indirette di trasporto, da bocca di pozzo al luogo di consegna.

L'elencazione delle spese dirette e indirette a carico dello Stato, contenuta nell'art. 63 del prefato disciplinare tipo, deve ritenersi tassativa.

Sono ammesse in detrazione soltanto le spese reali.

Nel caso di « piattaforma monoblocco », cioè di piattaforma utilizzata sia per la perforazione dei pozzi di coltivazione che per la successiva erogazione del gas attraverso le teste di pozzo, poiché il dimensionamento delle strutture è stato fatto in relazione alla fase di perforazione, nella quale si hanno i carichi più gravosi e le più elevate disponibilità di spazio, la circostanza che — a produzione avviata — siano state sistemate sulla piattaforma alcune attrezzature attribuibili alla voce « trasporto » non è rilevante ai fini dell'ammortamento delle spese di costruzione delle strutture portanti, in quanto la sistemazione delle predette attrezzature in spazi realizzati per altri fini ed in atto non diversamente utilizzabili, non ha richiesto maggiorazioni o modificazioni delle strutture stesse e non ha quindi comportato spese aggiuntive per il concessionario.

(Seduta del 9-12-1976 - Concessione «C.C1.AG» della soc. AGIP).

*38. (Determinazione del prezzo medio di vendita - Applicabilità della legge 2 dicembre 1975, n. 576 - Esclusione).*

La legge 2 dicembre 1975, n. 576 (c.d. legge Visentini) non è applicabile ai fini della determinazione delle royalties in valore dovute allo Stato dal concessionario: la prevista rivalutazione monetaria di beni di impresa e la conseguente maggiorazione delle quote d'ammortamento da iscrivere in bilancio è operativa ai soli fini fiscali, ed in particolare per la determinazione delle imposte sul reddito.

Per la determinazione del prezzo medio di vendita del prodotto realizzato dal concessionario, ai sensi dell'art. 66 della legge 21 luglio 1967, n. 613 e dell'art. 74 del disciplinare tipo approvato con D.M. 2 maggio 1968, la quote di ammortamento degli impianti di trasporto vanno calcolate nella loro entità effettiva e quindi nella loro incidenza reale, senza che sia lecito apportarsi corretti legali disancorati dalla effettività di mercato.

(Seduta del 14 ottobre 1978 - Ricorso gerarchico della Soc. MONTE-DISON - Concessioni « Colle di Lauro » e « Capoiaccio »).

*39. Royalties in valore - Accertamento della congruità del prezzo realizzato dal concessionario -Insufficiente motivazione del provvedimento impugnato in via gerarchica - Sanatoria.*

L'Amministrazione ha il potere-dovere di controllare la documentazione delle vendite di prodotto effettuate dal concessionario, ai fini della determinazione del prezzo medio realizzato, ed ha altresì il potere-dovere di non accettarne passivamente le risultanze, potendo accertare altrimenti, secondo criteri discrezionali, la congruità del prezzo stesso. La differenza del prezzo realizzato da un concessionario rispetto ad un altro per lo stesso prodotto, potendo essere determinata o da una non veridica rispondenza ai prezzi effettivi, o da difettosa organizzazione aziendale, o da particolari rapporti e relative contropartite con gli acquirenti del prodotto, non può influire sulla determinazione del prezzo medio, destinato a sostituire il prodotto in natura.

La carenza di motivazione di un provvedimento impugnato con ricorso gerarchico non ne comporta l'annullamento, ma è semplicemente causa di integrazione della motivazione da parte dell'organo sovraordinato, ove sia riconosciuta la legittimità del contenuto.

(Seduta del 4 ottobre 1978 - Ricorso gerarchico della Soc. SPI - Concessione « FILETTO »).